



Città di
San Giovanni Teatino
provincia di Chieti

**Regolamento per la disciplina
del canone patrimoniale di occupazione del suolo
pubblico e di esposizione pubblicitaria
e del canone mercatale**

Approvato con delibera di C.C. n. ___ del __/__/2021

Sommario

| | |
|---|----|
| CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE | 4 |
| Articolo 1 – Disposizioni comuni..... | 4 |
| CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA | 4 |
| Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale | 4 |
| Articolo 3 - Funzionario Responsabile | 4 |
| Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari | 4 |
| Articolo 5 – Autorizzazioni | 5 |
| Articolo 6 – Anticipata rimozione | 5 |
| Articolo 7 - Divieti e limitazioni..... | 5 |
| Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti..... | 5 |
| Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari | 5 |
| Articolo 10 – Presupposto del canone | 6 |
| Articolo 11 - Soggetto passivo..... | 6 |
| Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone | 6 |
| Articolo 13 – Definizione di insegna d’esercizio | 7 |
| Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 8 |
| Articolo 15 – Dichiarazione | 8 |
| Articolo 16 - Pagamento del canone..... | 8 |
| Articolo 17 – Rimborsi e compensazione..... | 9 |
| Articolo 18 - Accertamento e sanzioni..... | 9 |
| Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli..... | 10 |
| Articolo 20 – Pubblicità ordinaria | 10 |
| Articolo 21 – Pubblicità con pannelli luminosi | 11 |
| Articolo 22 – Pubblicità con proiezioni..... | 11 |
| Articolo 23 – Pubblicità con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze | 11 |
| Articolo 24 – Mezzi pubblicitari vari..... | 11 |
| Articolo 25 – Riduzioni | 12 |
| Articolo 26 - Esenzioni | 12 |
| CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI..... | 13 |
| Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni | 13 |
| Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni | 13 |
| Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni | 14 |
| Articolo 30 - Canone sulle pubbliche affissioni | 15 |
| Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo | 15 |
| Articolo 32 - Riduzioni..... | 15 |
| Articolo 33 - Esenzioni | 16 |
| Articolo 34 - Pagamento del canone..... | 16 |
| Articolo 35 - Norme di rinvio | 16 |
| CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE..... | 16 |
| Articolo 36 – Disposizioni di carattere generale..... | 16 |
| Articolo 37 - Funzionario Responsabile | 17 |
| Articolo 38 - Tipologie di occupazioni | 17 |

| | |
|--|----|
| Articolo 39 - Occupazioni abusive | 17 |
| Articolo 40 - Domanda di occupazione | 17 |
| Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione | 18 |
| Articolo 42 - Obblighi del concessionario..... | 18 |
| Articolo 43 - Durata dell'occupazione | 19 |
| Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione | 19 |
| Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione..... | 19 |
| Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione..... | 19 |
| Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione..... | 19 |
| Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 19 |
| Articolo 49 - Classificazione delle strade..... | 20 |
| Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 20 |
| Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone | 20 |
| Articolo 52 - Passi carrabili | 21 |
| Articolo 53 - Soggetto passivo..... | 22 |
| Articolo 54 - Agevolazioni | 22 |
| Articolo 55 - Esenzioni | 23 |
| Articolo 56 - Dichiarazione | 24 |
| Articolo 57 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti..... | 24 |
| Articolo 58 - Pagamento del canone per le occupazioni temporanee | 25 |
| Articolo 59 - Rimborsi e compensazione | 25 |
| Articolo 60 - Accertamento e sanzioni..... | 25 |
| CAPO V – CANONE MERCATALE | 26 |
| Articolo 61 - Disposizioni generali..... | 26 |
| Articolo 62 - Funzionario Responsabile | 26 |
| Articolo 63 - Domanda di occupazione | 26 |
| Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone..... | 26 |
| Articolo 65 - Classificazione delle strade..... | 27 |
| Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni | 27 |
| Articolo 67 - Occupazioni abusive | 27 |
| Articolo 68 - Soggetto passivo..... | 27 |
| Articolo 69 - Agevolazioni | 28 |
| Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti | 28 |
| Articolo 71 - Rimborsi e compensazioni..... | 28 |
| Articolo 72 - Accertamento e sanzioni..... | 28 |
| Articolo 73 - Disposizioni transitorie e finali | 29 |
| ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE RICADENTI NELLA ZONA SPECIALE | 30 |
| ALLEGATO B: ELENCO DEGLI IMPIANTI ATTUALMENTE DISPONIBILI DESTINATI AL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI | 31 |
| ALLEGATO C: ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE DI I CATEGORIA E II CATEGORIA..... | 32 |

CAPO I – DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

Articolo 1 – Disposizioni comuni

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina i criteri di applicazione del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, nonché il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di cui all'articolo 1, commi da 816 a 845 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
2. Il presente Regolamento disciplina, altresì, il servizio delle pubbliche affissioni.
3. Le disposizioni contenute nei regolamenti comunali che disciplinano la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e l'imposta comunale sulla pubblicità non trovano più applicazione a decorrere dal 1° gennaio 2021, fatta eccezione per quelle riguardanti i procedimenti di accertamento, recupero o rimborso.
4. Continua ad applicarsi il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari e s.m.i.

CAPO II – ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

Articolo 2 - Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato.
2. L'applicazione del canone dovuto per la diffusione dei messaggi pubblicitari di cui al comma 1 esclude l'applicazione del canone dovuto per le occupazioni di cui al Capo IV del presente regolamento.

Articolo 3 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al responsabile del Servizio Tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, il responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 4 - Tipologia degli impianti pubblicitari

1. Agli effetti del presente regolamento s'intendono impianti pubblicitari sia quelli così definiti dal Codice della Strada e disciplinati nel vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari sia tutti i restanti mezzi comunque utilizzati per l'effettuazione della pubblicità visiva o acustica, comprese le insegne su fabbricato.
2. La tipologia, la quantità e le caratteristiche degli impianti pubblicitari da esporre nel territorio comunale, sono disciplinate dal relativo Piano Generale degli impianti pubblicitari che prevede la distribuzione degli impianti su tutto il territorio comunale con riguardo alle esigenze di carattere sociale, alla concentrazione demografica ed economica, alla tutela ambientale e paesaggistica, alla valutazione della viabilità e del traffico. Oggetto del Piano Generale degli impianti sono tutti i manufatti finalizzati alla pubblicità ed alla propaganda di prodotti, attività ed opinioni.

Articolo 5 – Autorizzazioni

1. L'installazione di impianti o altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è sempre soggetta alla preventiva autorizzazione dell'Ente proprietario della strada, anche nel caso in cui la pubblicità da esporre sia esente da canone.
2. Per la disciplina dell'autorizzazione comunale all'installazione si rinvia al vigente Piano Generale per gli impianti pubblicitari e al vigente Regolamento edilizio.

Articolo 6 – Anticipata rimozione

3. Nel caso di rimozione del mezzo pubblicitario, ordinata dall'Amministrazione Comunale prima della scadenza del termine stabilito nell'atto di autorizzazione, il titolare di esso avrà diritto unicamente al rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di mancato godimento, escluso ogni altro rimborso, compenso o indennità.
4. Spetta all'interessato provvedere a rimuovere la pubblicità entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione.
5. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla forma preesistente della sede del manufatto.
6. Ove l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione della pubblicità nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario verrà considerato abusivo ad ogni effetto e saranno adottati i provvedimenti conseguenti, compreso l'addebito delle spese sostenute dal Comune per il ripristino dello stato preesistente.

Articolo 7 - Divieti e limitazioni

1. La pubblicità sonora da posto fisso o con veicoli è limitata a casi eccezionali da autorizzare di volta in volta e per tempi ed orari limitati da parte del Comando di Polizia Locale, che provvederà anche ad indicare le relative ore di esecuzione e, nel caso di veicoli, il percorso da seguire. Essa è comunque vietata nelle parti di piazze, strade e vie adiacenti agli ospedali, alle case di cura e di riposo.
2. La distribuzione ed il lancio di materiale pubblicitario nei luoghi pubblici, nonché l'apposizione di volantini o simili sulle auto in sosta, sono vietati a norma del vigente Regolamento di Polizia Locale.
3. La pubblicità a mezzo di aeromobili è consentita soltanto in occasione di manifestazioni sportive ed unicamente nei luoghi dove queste si svolgono. Eccezionalmente, in altre occasioni, dovrà essere autorizzata e disciplinata direttamente dall'Amministrazione comunale.
4. Non è consentita la pubblicità all'interno e all'esterno di ascensori in servizio pubblico.

Articolo 8 - Pubblicità in violazione di leggi e regolamenti

1. Il pagamento del canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari si legittima per il solo fatto che la pubblicità stessa venga comunque effettuata, anche in difformità a leggi o regolamenti.
2. L'avvenuto pagamento del canone non esime il soggetto interessato dall'obbligo di premunirsi di tutti i permessi, autorizzazioni o concessioni, relativi all'effettuazione della pubblicità, qualunque sia la manifestazione pubblicitaria.
3. Il Comune, nell'esercizio della facoltà di controllo, può provvedere in qualsiasi momento a far rimuovere il materiale abusivo.

Articolo 9 – Diffusione abusiva di messaggi pubblicitari

1. Sono considerate abusive le varie forme di pubblicità esposte senza la prescritta autorizzazione preventiva, ovvero risultanti non conformi alle condizioni stabilite dall'autorizzazione per forma, contenuto, dimensioni, sistemazione o ubicazione, nonché le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune.
2. Le esposizioni pubblicitarie considerate abusive ai sensi del comma precedente, sono soggette al pagamento di una indennità e di una sanzione amministrativa come quantificate nel successivo art. 18. A

tal fine si considera permanente la diffusione di messaggi pubblicitari realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre si presume temporanea la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto dalla Polizia Locale o, se nominato, dall'agente accertatore di cui all'articolo 1, comma 179, legge n. 296 del 2006. L'accertamento può essere effettuato ricorrendo alla consultazione di banche dati, software e/o applicativi idonei all'individuazione dell'abuso.

3. La pubblicità abusiva è rimossa a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.

Articolo 10 – Presupposto del canone

1. Presupposto del canone è la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato, ivi comprese la diffusione di messaggi pubblicitari attraverso forme di comunicazione visive o acustiche. Sono luoghi aperti al pubblico, tra gli altri, le gallerie dei centri commerciali, i pubblici esercizi, i cinema, i teatri, gli stadi.
2. Ai fini dell'applicazione del canone si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato o ad indicare il luogo nel quale viene esercitata un'attività. Sono equiparate ai messaggi pubblicitari anche le sole immagini prive di testo pubblicitario.
3. Le tipologie pubblicitarie principali sono classificate in:
 - a) pubblicità ordinaria, applicabile ad ogni tipologia non espressamente tariffata, effettuata con: insegne, preinsegne, gonfaloni, impianti pubblicitari, impianti pubblicitari di servizio, abbinati a pensilina, abbinati a palina fermata bus, abbinati a transenne parapetonali, targhe, cartelli, frecce direzionali, tabelle murali, striscioni, locandine, affissioni dirette, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi;
 - b) pubblicità effettuata con veicoli;
 - c) pubblicità con pannelli luminosi;
 - d) pubblicità con proiezioni;
 - e) pubblicità con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze;
 - f) pubblicità con aeromobili;
 - g) pubblicità con palloni frenati;
 - h) pubblicità in forma ambulante, effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di volantini o altro materiale pubblicitario oppure mediante persone circolanti con cartelli;
 - i) pubblicità fonica, effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili.

Articolo 11 - Soggetto passivo

1. È tenuto al pagamento del canone il titolare dell'autorizzazione del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza ovvero dispone del mezzo per diffondere il messaggio.
2. È altresì obbligato in solido il soggetto pubblicizzato, ovvero colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Articolo 12 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica nella quale è circoscritto il mezzo pubblicitario, indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.

2. Le superfici inferiori a un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si applica il canone per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati, salvo quanto previsto per le insegne di esercizio.
3. Costituiscono separati ed autonomi mezzi pubblicitari le insegne, le frecce segnaletiche e gli altri mezzi simili riguardanti diversi soggetti, collocati su un unico mezzo di supporto.
4. Per i mezzi pubblicitari polifacciali il canone è calcolato in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
5. Per i mezzi pubblicitari bifacciali le due superfici vanno considerate separatamente, con arrotondamento quindi per ciascuna di esse.
6. Per i mezzi di dimensione volumetrica il canone è calcolato sulla base della superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
7. È considerato unico mezzo pubblicitario da assoggettare al canone in base alla superficie della minima figura piana geometrica che la comprende, anche l'iscrizione pubblicitaria costituita da separate lettere applicate a notevole distanza le une dalle altre, oppure costituita da più moduli componibili.
8. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
9. La pubblicità effettuata mediante locandine da collocare a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico, è autorizzata dall'ufficio comunale, previo pagamento del canone, mediante apposizione di timbro con la data di scadenza dell'esposizione. Quando il collocamento diretto di locandine ha carattere ricorrente il committente deve presentare l'elenco completo dei locali nei quali detti mezzi pubblicitari vengono collocati. Quando tale esposizione ha carattere occasionale si prescinde dall'obbligo di presentare l'elenco dei locali.
10. Il canone per la pubblicità relativa alle affissioni dirette sugli impianti alle stesse destinati, è commisurata alla superficie complessiva di ciascun impianto, calcolato con l'arrotondamento di cui al comma 2, applicato per ogni impianto.
11. Le maggiorazioni, a qualunque titolo, sono sempre applicate alla tariffa base e sono cumulabili. Le riduzioni d'imposta non sono cumulabili.
12. Il canone per le fattispecie pubblicitarie permanenti è dovuto per anno solare di riferimento a cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo d'imposta è quello specificato nelle disposizioni alle stesse relative.

Articolo 13 – Definizione di insegna d'esercizio

1. Il canone non è dovuto per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.
2. Ai fini della loro classificazione, si considerano "insegne d'esercizio" le scritte, comprese quelle su tenda, le tabelle, i pannelli e tutti gli altri mezzi simili a carattere permanente - opachi, luminosi o illuminati che siano - esposti presso la sede, nelle immediate pertinenze o in prossimità di un esercizio, di un'industria, commercio, arte o professione che contengano il nome dell'esercente o la ragione sociale della ditta e del marchio, la qualità dell'esercizio o la sua attività, l'indicazione generica delle merci vendute o fabbricate o dei servizi prestati; le caratteristiche di detti mezzi devono essere tali da adempiere, in via esclusiva o principale, alla loro funzione di consentire al pubblico l'immediata identificazione del luogo ove viene esercitata l'attività cui si riferiscono; sono pertanto da considerarsi insegne d'esercizio tutte quelle che soddisfano detta funzione identificativa anche se la loro collocazione, per ragioni logistiche, oltrepassa le pertinenze accessorie dell'esercizio stesso ed avviene nelle immediate vicinanze.

Articolo 14 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, così come definite con la Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1, comma 817 della legge n. 160/2019.
2. La graduazione delle tariffe è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade in zona ordinaria e zona speciale. L'elenco delle strade ricadenti nella zona speciale è riportato nell'allegato A che fa parte integrante del presente regolamento.
 - b) superficie del mezzo pubblicitario e modalità di diffusione del messaggio, distinguendo tra pubblicità effettuata in forma opaca e luminosa;
 - c) durata della diffusione del messaggio pubblicitario;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività, anche in termini di impatto ambientale e di incidenza sull'arredo urbano ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di diffusione del messaggio pubblicitario.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di diffusione pubblicitaria sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.

Articolo 15 – Dichiarazione

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 835 della legge n. 160/2019, la richiesta di rilascio dell'autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per le fattispecie che non necessitano di autorizzazione, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune o all'affidatario del servizio apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'ufficio preposto, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
3. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
4. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o all'affidatario del servizio, che ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In tal caso vale come ricevuta la comunicazione di avvenuta consegna inviata dal gestore di posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio della pubblicità.
5. In caso di variazione della pubblicità, che comporti la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. In assenza di variazioni dell'esposizione, la dichiarazione, anche nelle forme della sola autorizzazione, ha effetto anche per gli anni successivi; tale pubblicità si intende prorogata sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. In assenza della denuncia di cessazione, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Articolo 16 - Pagamento del canone

1. La consegna dell'autorizzazione alla diffusione dei messaggi pubblicitari o il rilascio della ricevuta di dichiarazione per le fattispecie che non necessitano di autorizzazione avvengono previo versamento del canone. Il Settore preposto al rilascio dell'autorizzazione è tenuto a verificare l'avvenuto pagamento del canone, prima del rilascio dell'autorizzazione.

2. Per il canone relativo alla diffusione di messaggi pubblicitari relativo a periodi inferiori all'anno solare l'importo dovuto deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno; per il canone annuale, qualora sia di importo superiore ad € 1.549,37, può essere corrisposto in 4 rate trimestrali aventi scadenza il 31 marzo, il 30 giugno, il 30 settembre ed il 31 dicembre; il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
3. Il contribuente è tenuto a comunicare al Comune l'intendimento di voler corrispondere il canone, ricorrendo le condizioni, in rate trimestrali anticipate.
4. Il canone non è versato qualora esso sia uguale o inferiore a 1 euro.
5. L'importo dovuto è arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone possono essere differiti per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 17 – Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Comune comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale.

Articolo 18 - Accertamento e sanzioni

1. L'accertamento delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale d'interesse.
3. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari come definita nel precedente articolo 9, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari come definita nel precedente articolo 9, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ad un terzo della sanzione di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
7. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva

difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità contenute nel vigente Regolamento Comunale Generale delle Entrate Tributarie.

Articolo 19 - Pubblicità effettuata con veicoli

1. La pubblicità effettuata all'esterno dei veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato è consentita nei limiti previsti dal Codice della Strada.
2. La pubblicità di cui al comma 1 è da considerarsi pubblicità annuale ad ogni effetto, a prescindere dal tempo d'uso ordinario del veicolo e dalle eventuali soste di questo per esigenze di servizio o di manutenzione.
3. Il canone è dovuto rispettivamente al Comune che ha rilasciato la licenza di esercizio e al Comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza o la sede. In ogni caso è obbligato in solido al pagamento il soggetto che utilizza il mezzo per diffondere il messaggio. Non sono soggette al canone le superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
4. *Il veicolo di trasporto pubblico e il veicolo privato adibito ad esclusivo scopo pubblicitario sono assoggettati al canone con i criteri della pubblicità ordinaria.*
5. *I veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, vengono distinti in:*
 - *autoveicoli con portata superiore a 3.000 kg*
 - *autoveicoli con portata inferiore o uguale a 3.000 kg*
 - *motoveicoli e autoveicoli non ricompresi nelle due precedenti categorie*
5. Per questa tipologia pubblicitaria la tariffa è, per anno solare, nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale.
6. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
Se la pubblicità è effettuata su rimorchio la maggiorazione è del 100 per cento.
7. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 11 dell'art. 12 sulla tariffa nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 20 – Pubblicità ordinaria

1. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi e con qualsiasi altro mezzo non previsto dai successivi commi.
Per le definizioni relative alle insegne, targhe, cartelli, locandine, stendardi ed altri mezzi pubblicitari, si fa riferimento al vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni", disciplinati dalle norme del presente regolamento relative alla "pubblicità varia".
E' compresa nella pubblicità ordinaria la pubblicità mediante affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.
Sono considerate insegne tutte le scritte in caratteri alfanumerici completate da simboli e marchi, comunque posti, anche rovesciati, installati nella sede dell'attività a cui si riferiscono o nelle pertinenze accessorie della stessa. Possono essere realizzate in materiale di qualsiasi natura, purché esso sia in armonia con le caratteristiche dell'edificio sul quale vengono installate e compatibili con l'ambiente del quale l'edificio stesso fa parte. Possono essere luminose sia per luce propria che per luce diretta.
2. Può avere durata annua o giornaliera con durata minima di 10 giorni e si applica per metro quadrato con le modalità previste all'art. 12 del presente regolamento.
3. Per la pubblicità con superficie compresa fra mq. 5,51 e mq. 8,50 la tariffa è maggiorata del 50 per cento. Per la pubblicità con superficie superiore a mq. 8,50, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
Se la pubblicità ricade nelle vie classificate in zona speciale la tariffa è maggiorata del 150 per cento.

Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 11 dell'art. 12 sulla tariffa nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 21 – Pubblicità con pannelli luminosi

1. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare
2. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa. La tariffa per la pubblicità effettuata per conto proprio è pari alla metà della pubblicità effettuata per conto altrui nella misura stabilita con la Delibera di Giunta Comunale.
3. Può avere durata annua o giornaliera e si applica per metro quadrato con le modalità previste all'art. 12 del presente regolamento.
4. Per la pubblicità che ha superficie compresa fra mq. 5,51 e mq. 8,50 la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
Per la pubblicità che ha superficie superiore a mq. 8,50, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
Se la pubblicità ricade nelle vie classificate in zona speciale la tariffa è maggiorata del 150 per cento.
5. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 11 dell'art. 12 sulla tariffa nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 22 – Pubblicità con proiezioni

1. È compresa fra le pubblicità con proiezioni, la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.
2. La tariffa è giornaliera e nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale.
3. Se la pubblicità ricade nelle vie classificate in zona speciale la tariffa è maggiorata del 150 per cento.
4. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 11 dell'art. 12 sulla tariffa nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 23 – Pubblicità con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili che attraversano strade o piazze

1. È compresa in questa categoria la pubblicità effettuata con striscioni, festoni di bandierine od altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze di seguito definita "pubblicità con striscioni".
2. La tariffa è giornaliera e si applica per metro quadrato con le modalità previste all'art. 12 del presente regolamento.
3. Per la pubblicità con superficie compresa fra mq. 5,51 e mq. 8,50 la tariffa è maggiorata del 50 per cento.
4. Per la pubblicità con superficie superiore a mq. 8,50, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
5. Qualora la pubblicità sia effettuata in forma luminosa o illuminata, la tariffa è maggiorata del 100 per cento.
6. Se la pubblicità ricade nelle vie classificate in zona speciale la tariffa è maggiorata del 150 per cento.
7. Le maggiorazioni d'imposta si applicano con le modalità previste dal comma 11 dell'art. 12 sulla tariffa nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 24 – Mezzi pubblicitari vari

1. Per la pubblicità effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale, per ogni giorno o frazione, indipendentemente dai soggetti pubblicizzati, è dovuto il canone pari alla tariffa fissa giornaliera nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale.
2. Per la pubblicità eseguita con palloni frenati e simili, si applica il canone in base alla tariffa pari alla metà di quella prevista dal comma 1. Si applica la maggiorazione del 150 per cento nelle vie classificate in zona speciale.

3. Per la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari, è dovuto il canone per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione e per ogni giorno o frazione, indipendentemente dalla misura dei mezzi pubblicitari o dalla quantità di materiale distribuito, in base alla tariffa fissa giornaliera nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale. Si applica la maggiorazione del 150 per cento nelle vie classificate in zona speciale.
4. Per la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili è dovuto, per ciascun punto di pubblicità e per ciascun giorno o frazione, un canone pari alla tariffa fissa giornaliera nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 25 – Riduzioni

1. Il canone per la diffusione dei messaggi pubblicitari è ridotto alla metà:
 - a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali diversi dal Comune di San Giovanni Teatino;
 - c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - d) per la pubblicità realizzata con mezzi che comprendono, con i messaggi relativi ai soggetti ed alle manifestazioni di cui alle lettere precedenti, anche l'indicazione di persone, ditte e società che hanno contribuito all'organizzazione delle manifestazioni stesse. Nei casi in cui tali indicazioni siano associate a messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, si applica la tariffa senza alcuna riduzione.
2. I requisiti soggettivi previsti dalle lettere a) e d) del primo comma sono autocertificati dal soggetto passivo nella dichiarazione, con formula predisposta dall'ufficio e sottoscrizione dell'interessato. Quando sussistono motivi per verificare l'effettivo possesso dei requisiti autocertificati, il responsabile invita il soggetto passivo a presentare all'ufficio preposto, che ne acquisisce copia, la documentazione ritenuta necessaria per comprovarli, fissando un congruo termine per adempiere. L'autocertificazione e la documentazione sono acquisite per la prima dichiarazione e non devono essere ripetute dallo stesso soggetto in occasione di successive esposizioni di mezzi pubblicitari.
3. I requisiti oggettivi di cui alle lettere b) e c) del primo comma sono, per quanto possibile, verificati direttamente dall'ufficio preposto attraverso l'esame dei mezzi pubblicitari o dei loro facsimili. Quando ciò non sia possibile o sussistano incertezze in merito alle finalità del messaggio pubblicitario il soggetto passivo autocertifica, nella dichiarazione e con le modalità di cui al precedente comma, la corrispondenza delle finalità delle manifestazioni, festeggiamenti e spettacoli a quelle previste dalle norme sopracitate, che danno diritto alla riduzione dell'imposta.

Articolo 26 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
 - a) la pubblicità, da chiunque realizzata per iniziative politiche, culturali, sportive e turistiche con il patrocinio del Comune di San Giovanni Teatino;
 - b) il volantinaggio, ove consentito dalle norme del codice della strada, effettuato dai partiti politici;
 - c) la pubblicità realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - d) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali o, in mancanza, nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la

- localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
- e) la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - f) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove sia effettuata la vendita;
 - g) la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico in genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - h) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - i) le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - j) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - k) i messaggi pubblicitari, in qualunque modo realizzati dai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, rivolti all'interno degli impianti dagli stessi utilizzati per manifestazioni sportive dilettantistiche con capienza inferiore a tremila posti;
 - l) le indicazioni relative al marchio apposto con dimensioni proporzionali alla dimensione delle gru mobili, delle gru a torre adoperate nei cantieri edili e delle macchine da cantiere, la cui superficie complessiva non ecceda i seguenti limiti:
 - 1) fino a 2 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza fino a 10 metri lineari;
 - 2) fino a 4 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza oltre i 10 e fino a 40 metri lineari;
 - 3) fino a 6 metri quadrati per le gru mobili, le gru a torre adoperate nei cantieri edili e le macchine da cantiere con sviluppo potenziale in altezza superiore a 40 metri lineari;
 - m) le indicazioni del marchio, della ditta, della ragione sociale e dell'indirizzo apposti sui veicoli utilizzati per il trasporto, anche per conto terzi, di proprietà dell'impresa o adibiti al trasporto per suo conto.

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Articolo 27 - Servizio delle pubbliche affissioni

Il Comune, a mezzo del servizio delle pubbliche affissioni assicura l'affissione, direttamente o tramite concessionario del servizio, negli appositi impianti a ciò destinati, di manifesti costituiti da qualunque materiale idoneo, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali o comunque prive di rilevanza economica, ovvero messaggi diffusi nell'esercizio di attività commerciali.

Articolo 28 - Tipologia degli impianti delle affissioni

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, collocati esclusivamente su aree pubbliche o immobili privati sui quali il Comune esercita il diritto di affissione.
2. La tipologia e le caratteristiche degli impianti destinati al servizio delle pubbliche affissioni sono disciplinate dal vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari. L'elenco degli impianti attualmente disponibili è riportato nell'allegato B che fa parte integrante del presente regolamento.

Articolo 29 - Modalità delle pubbliche affissioni

1. I manifesti devono essere fatti pervenire all'ufficio preposto, nell'orario di apertura, a cura del committente, almeno due giorni prima di quello dal quale l'affissione deve avere inizio.
2. I manifesti devono essere accompagnati da una distinta nella quale è indicato l'oggetto del messaggio pubblicitario e:
 - per quelli costituiti da un solo foglio, la quantità, il formato e la quantità di manifesti da collocare sugli impianti collocati nelle vie classificate in zona speciale;
 - per quelli costituiti da più fogli, la quantità dei manifesti, il numero dei fogli dai quali ciascuno è costituito, lo schema di composizione del manifesto con riferimenti numerici progressivi ai singoli fogli di uno di essi, evidenziato con apposito richiamo;
3. Le pubbliche affissioni sono effettuate nei giorni lavorativi, ad esclusione dei festivi e degli orari notturni, secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che viene annotata in apposito registro cronologico
4. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, l'affidatario mette a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi. Al committente non è consentita la scelta degli impianti su cui affiggere i manifesti.
5. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, l'affidatario ne dà tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
6. La mancanza di spazi disponibili viene comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione, con l'indicazione del periodo nel quale si ritiene che l'affissione possa essere effettuata.
7. Nel caso di ritardo nell'effettuazione dell'affissione causato da avverse condizioni atmosferiche, o di mancanza di spazi disponibili, il committente può annullare la commissione entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni negli stessi previste senza alcun onere a suo carico, e l'affidatario rimborsa le somme versate entro novanta giorni dal ricevimento dell'avviso di annullamento. I manifesti restano a disposizione del committente presso l'ufficio per 30 giorni e, per disposizione di questo, possono essere allo stesso restituiti od inviati ad altra destinazione dallo stesso indicata, con il recupero delle sole spese postali, il cui importo viene detratto dal rimborso del canone.
8. Nel caso in cui la disponibilità degli impianti consenta di provvedere all'affissione di un numero di manifesti inferiore a quello pervenuti o per una durata inferiore a quella richiesta, l'ufficio comunale provvede ad avvertire il committente per iscritto. Se entro cinque giorni da tale comunicazione la commissione non viene annullata, l'ufficio comunale provvede all'affissione nei termini e per le quantità rese note all'utente e dispone entro 30 giorni il rimborso al committente delle somme eccedenti quelle dovute. I manifesti non affissi restano a disposizione dell'utente presso l'ufficio per 30 giorni, scaduti i quali saranno inviati al macero, salvo che ne venga richiesta la restituzione o l'invio ad altra destinazione, con il recupero delle sole spese, il cui importo viene detratto dalle somme eccedenti.
9. In tutti i casi in cui compete al committente il rimborso totale o parziale del canone sulle affissioni lo stesso, con apposita comunicazione in scritto, può autorizzare l'ufficio comunale ad effettuare il conguaglio fra l'importo dovuto per affissioni successivamente richieste e quella in cui spetta il rimborso.
10. Il committente può annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita; in tal caso deve comunque corrispondere la metà del canone dovuto.
11. L'affidatario sostituisce gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo, a sua disposizione i relativi spazi.
12. I manifesti pervenuti per l'affissione senza la relativa commissione formale e l'attestazione dell'avvenuto pagamento del canone, se non ritirati dal committente entro 30 giorni da quando sono pervenuti, saranno inviati al macero senz'altro avviso.

13. Per le affissioni aventi carattere d'urgenza, richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, è dovuta la maggiorazione del 10 per cento del canone, con un minimo di € 25,82 per ciascuna commissione se trattasi di affissione di carattere commerciale. Se l'urgenza è richiesta per l'affissione di manifesti funebri nei giorni non lavorativi e negli orari notturni, è consentita l'affissione autonoma da parte dei soggetti interessati o dalle agenzie funebri, previa comunicazione all'ufficio preposto. In tale caso non è dovuta la maggiorazione sul canone di cui al successivo art. 32.
14. Nell'Ufficio del servizio delle pubbliche affissioni sono esposti, per la pubblica consultazione, le tariffe del servizio, l'elenco degli spazi destinati alle pubbliche affissioni ed il registro cronologico delle commissioni.

Articolo 30 - Canone sulle pubbliche affissioni

1. Per l'effettuazione delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune, in solido da chi richiede il servizio e da colui nell'interesse del quale il servizio stesso è richiesto, il canone di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 160 del 2019, applicando le riduzioni e maggiorazioni, in funzione della durata, del numero e delle dimensioni, stabilite con la delibera di Giunta Comunale con la quale sono approvate le tariffe del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria disciplinato dal presente regolamento.
2. Il canone sulle pubbliche affissioni è dovuto, per ciascun foglio di dimensioni fino a cm 70 x 100, nella misura stabilita con Delibera di Giunta Comunale per ogni giorno di esposizione. Un foglio 100 x 140 è considerato equivalente a 2 fogli 70 x 100.
3. Per le commissioni inferiori a 50 fogli il canone di cui al precedente comma è maggiorato del 50 per cento
4. Per i manifesti costituiti da 8 a 12 fogli il canone è maggiorato del 50%; per quelli costituiti da più di 12 fogli è maggiorato del 100%.
5. Le maggiorazioni del canone, a qualunque titolo previsto, sono cumulabili tra loro e si applicano sulla tariffa base.
6. Il periodo minimo di esposizione, ai soli fini della tariffazione, è pari a 10 giorni. Le eventuali aggiunte ai manifesti già affissi sono soggette al pagamento del canone corrispondente alla tariffa prevista per i primi 10 giorni.
7. Ai manifesti affissi su impianti in zona speciale si applica la maggiorazione del 150 per cento.

Articolo 31 – Materiale pubblicitario abusivo

1. Sono considerate abusive le affissioni eseguite fuori dei luoghi a ciò destinati ed approvati dal Comune. Sono altresì considerate abusive le affissioni per le quali siano state omesse le prescritte dichiarazioni ed i dovuti pagamenti.
2. Le affissioni abusive, fatta salva la facoltà di cui al comma successivo, sono eliminate o rimosse a cura dei responsabili che dovranno provvedere entro il termine previsto dall'ordine di rimozione; in caso di inadempienza, vi provvede il Comune con addebito ai responsabili stessi, previa contestazione delle relative infrazioni, delle spese sostenute per la rimozione o la cancellazione.
3. Il Comune, qualora non riscontri altre violazioni di leggi specifiche o di norme regolamentari volte a tutelare esigenze di pubblico interesse, può consentire che la pubblicità abusiva, a condizione che sia corrisposta un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento, possa continuare a restare esposta per il tempo del periodo stabilito che ancora residua.
4. Nel caso di esposizione di materiale pubblicitario abusivo di cui al presente articolo, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari all'ammontare dell'indennità di cui al comma precedente.

Articolo 32 - Riduzioni

1. La tariffa del servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:

- a) per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione;
 - b) per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c) per i manifesti relativi ad attività politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali diversi dal Comune di San Giovanni teatino;
 - d) per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e) per gli annunci mortuari.
2. i manifesti di cui al comma precedente, dalla lettera a) alla lettera d), beneficiano della riduzione anche in presenza di sponsor.
 3. I manifesti con canone ridotto vanno collocati sugli impianti destinati alle affissioni istituzionali.

Articolo 33 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone sulle pubbliche affissioni:
 - a) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta direttamente dal Comune di San Giovanni Teatino e il cui contenuto, anche in presenza di sponsor, riguardi le attività istituzionali del Comune stesso;
 - b) i manifesti e simili la cui affissione sia richiesta da chiunque per iniziative politiche, culturali, sportive e turistiche con il patrocinio del Comune di San Giovanni Teatino, anche in presenza di sponsor;
 - c) i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata ed ai richiami alle armi;
 - d) i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;
 - e) i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum, elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
 - f) ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
 - g) i manifesti concernenti corsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati;
2. I manifesti esenti dal canone vanno collocati sugli impianti destinati alle affissioni istituzionali.

Articolo 34 - Pagamento del canone

1. Il pagamento deve essere effettuato prima della data dell'affissione con le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.
2. L'importo dovuto è arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.

Articolo 35 - Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Capo si applicano le disposizioni di cui al Capo II, nonché quanto disposto con il vigente Piano Generale degli impianti pubblicitari.

CAPO IV – OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Articolo 36 – Disposizioni di carattere generale

1. Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone relativo all'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico con esclusione dei balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile. Sono disciplinate altresì la misura della tariffa, la classificazione in categorie delle strade, aree e spazi pubblici, le modalità ed i termini per il pagamento e la riscossione del canone, le agevolazioni, le esenzioni.
2. Nelle aree comunali si comprendono anche i tratti di strade statali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a diecimila abitanti.

Articolo 37 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al responsabile del Servizio tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 38 - Tipologie di occupazioni

1. Le occupazioni sono permanenti o temporanee:
 - a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, che prevedono l'utilizzazione continuativa, aventi durata uguale o superiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;
 - b) sono temporanee le occupazioni non continuative, anche se di durata superiore all'anno. Sono altresì temporanee le occupazioni continuative di durata inferiore all'anno.
2. Qualsiasi occupazione di aree o spazi, anche se temporanea, è assoggettata ad apposita preventiva concessione o autorizzazione comunale rilasciata dall'Ufficio competente, su domanda dell'interessato.

Articolo 39 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'accertamento può essere effettuato ricorrendo alla consultazione di banche dati, software e/o applicativi idonei all'individuazione dell'abuso. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 40 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intende occupare nel territorio comunale spazi ed aree pubbliche, in via permanente o temporanea, deve preventivamente presentare all'Ufficio competente domanda volta ad ottenere il rilascio di un apposito atto di concessione o autorizzazione.
2. La domanda di concessione per occupazioni permanenti deve essere inoltrata 30 giorni prima dell'inizio della medesima.
3. La domanda di autorizzazione per occupazioni temporanee deve essere inoltrata 10 giorni prima dell'inizio della medesima.

4. L'amministrazione comunale ha la facoltà di accettare eventuali domande presentate con minore anticipo rispetto ai termini fissati dal comma 2 e 3, qualora vi sia la possibilità di espletare tutti gli adempimenti necessari in tempo utile.
5. La domanda di concessione o autorizzazione, redatta su carta legale, deve contenere:
 - a) nel caso di persona fisica o impresa individuale, le generalità, la residenza e il domicilio legale, il codice fiscale del richiedente nonché il numero di partita IVA, qualora lo stesso ne sia in possesso;
 - b) nel caso di soggetto diverso da quelli di cui alla lettera a), la denominazione o ragione sociale, le generalità del legale rappresentante, la sede legale, il codice fiscale ed il numero di partita IVA;
 - c) l'ubicazione dello spazio pubblico che si richiede di occupare;
 - d) la dimensione dello spazio od area pubblica che si intende occupare, espressa in metri quadrati o metri lineari;
 - e) la durata dell'occupazione espressa in anni, mesi, giorni od ore. Qualora, per le occupazioni temporanee, la durata non sia espressa in ore, la stessa si considera giornaliera;
 - f) il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare nonché la descrizione dell'opera o dell'impianto che si intende eventualmente eseguire;
 - g) ulteriore documentazione prevista dagli specifici Regolamenti vigenti (Regolamento comunale passi carrabili, Regolamento disciplinante l'arredo urbano con la realizzazione dei c.d. "dehors", Regolamento edilizio).
6. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda, salvo quanto disposto da altre norme.
7. È consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

Articolo 41 - Istruttoria della domanda, contenuto e rilascio dell'atto di concessione o autorizzazione

1. È di competenza del Settore Lavori Pubblici e Tecnico-Manutentivo il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni permanenti. È di competenza della Polizia Locale il rilascio degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni temporanee. È di competenza del Settore Edilizia Privata ed Urbanistica il rilascio a degli atti di concessione o autorizzazione per occupazioni con "dehors".

Articolo 42 - Obblighi del concessionario

1. Il concessionario è tenuto ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di occupazione ed utilizzo di spazi ed aree pubbliche, nonché quelle specificate nell'atto di concessione e/o autorizzazione ed in particolare ha l'obbligo di:
 - a) munirsi dell'atto di concessione o autorizzazione prima dell'inizio dell'occupazione;
 - b) eseguire a propria cura e spese tutti i lavori occorrenti per la rimozione delle opere installate e per rimettere il suolo, lo spazio o i beni pubblici in pristino, al termine della concessione o autorizzazione di occupazione, qualora la stessa non sia stata rinnovata o prorogata. In mancanza vi provvede il Comune con addebito delle spese;
 - c) esibire su richiesta degli addetti alla vigilanza l'atto che legittima l'occupazione;
 - d) divieto di subconcessione o di trasferimento a terzi della concessione;
 - e) versamento del canone alle scadenze previste.

Articolo 43 - Durata dell'occupazione

1. In presenza di concessioni permanenti rilasciate senza indicazione del termine di scadenza, le stesse devono intendersi ad ogni modo prive di efficacia trascorsi 29 (ventinove) anni dalla data del rilascio ai sensi dell'art. 27, comma 5, D.Lgs 285/1992.

Articolo 44 - Titolarità della concessione o autorizzazione

1. La concessione o autorizzazione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. Chi intende succedere, a qualunque titolo, al concessionario, deve farne preventiva richiesta al Comune, il quale, in caso di accoglimento, emette un nuovo atto di concessione o autorizzazione. Per le richieste presentate entro il 31 marzo, l'obbligo di pagamento del canone è a carico del successore. Per le richieste presentate dopo il 31 marzo, l'obbligo di pagamento del canone resta a carico del succedente.

Articolo 45 - Decadenza ed estinzione della concessione o autorizzazione

1. Sono causa di decadenza della concessione o autorizzazione:
 - a) il mancato versamento del canone di concessione stabilito e di eventuali ulteriori diritti dovuti, nei termini previsti;
 - b) l'uso improprio o diverso da quello previsto nell'atto di concessione del suolo o spazio pubblico o del bene pubblico concesso;
 - c) la violazione alla norma di cui all'articolo 43, comma 1, lettera d), relativa al divieto di subconcessione.
2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, né esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.
3. Sono causa di estinzione della concessione o autorizzazione:
 - a) la morte o la sopravvenuta incapacità giuridica del concessionario;
 - b) la sentenza dichiarativa di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa del concessionario;
 - c) la rinuncia del concessionario.

Articolo 46 - Modifica, sospensione o revoca della concessione o autorizzazione

1. Il competente ufficio comunale può, in qualsiasi momento, per ragioni di interesse pubblico sopravvenute, modificare, sospendere o revocare, con atto motivato, il provvedimento di concessione o autorizzazione rilasciato.
2. La modifica, la sospensione e la revoca del provvedimento di concessione o autorizzazione disposte dal Comune danno diritto al rimborso proporzionale del canone di concessione corrisposto.

Articolo 47 - Rinnovo della concessione o autorizzazione

1. I provvedimenti di concessione permanente sono rinnovabili alla scadenza. Le autorizzazioni temporanee possono essere prorogate.
2. Per le occupazioni permanenti il concessionario deve inoltrare domanda di rinnovo almeno venti giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata del rinnovo.
3. Per le occupazioni temporanee il concessionario deve presentare, due giorni prima della scadenza, domanda di proroga al Comune indicando la durata per la quale viene richiesta la proroga.

Articolo 48 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. Il canone si applica sulla base della tariffa standard annua e della tariffa standard giornaliera di cui all'art. 1, commi 826 e 827, della legge n. 190 del 2019, così come definite con la Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1, comma 817 della legge n. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati:
 - a) classificazione delle strade;

- b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine si intendono prorogati di anno in anno.

Articolo 49 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade del Comune sono classificate in due categorie. L'elenco delle strade classificate di prima e di seconda categoria è riportato nell'allegato C che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie o non presenti negli elenchi, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 50 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone annuo, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse. Se le occupazioni si pongono "a cavallo" di due anni sono dovute due annualità.
2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie specificate nella delibera di approvazione delle tariffe, a giorno o a fasce orarie. Le fasce orarie sono articolate nel seguente modo:
 - dalle ore 06.00 alle ore 14.00;
 - dalle ore 14.00 alle ore 22.00;
 - dalle ore 22.00 alle ore 06.00.

Articolo 51 - Modalità di applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati o metri lineari per le occupazioni con condutture, diverse dai servizi in rete, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
2. Il canone può essere maggiorato di eventuali effettivi e comprovati oneri di manutenzione in concreto derivanti dall'occupazione del suolo e del sottosuolo, che non siano, a qualsiasi titolo, già posti a carico dei soggetti che effettuano le occupazioni.
3. Per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento sino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1.000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.
4. Per le occupazioni effettuate in occasione di fiere e festeggiamenti, con esclusione di quelle realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, si applica la maggiorazione del 30 per cento.
5. Per le occupazioni del sottosuolo la tariffa ordinaria annua è ridotta a un quarto. Per le occupazioni del sottosuolo con serbatoi la tariffa ordinaria di cui al periodo precedente va applicata fino a una capacità dei serbatoi non superiore a tremila litri; per i serbatoi di maggiore capacità, la tariffa ordinaria di cui al primo periodo è aumentata di un quarto per ogni mille litri o frazione di mille litri. È ammessa la tolleranza del 5

per cento sulla misura della capacità. (comma 829 L. 160/2019) Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorato di un quarto ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuate con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4. Le occupazioni eccedenti la superficie di mq. 4, comunque utilizzati, sono soggette al canone di cui all'art. 45 comma 1.

6. Non è assoggettabile al canone l'occupazione inferiore al mezzo metro quadrato o lineare.
7. Per le occupazioni soprastanti il suolo pubblico la superficie assoggettabile al canone è quella risultante dal calcolo dell'area della figura geometrica piana che le contiene.
8. Ai fini della commisurazione dell'occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
9. Per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione all'occupazione sulla base delle utenze complessive del soggetto stesso e di tutti gli altri soggetti che utilizzano le reti moltiplicata per la tariffa forfetaria di euro 1,50. In ogni caso l'ammontare del canone dovuto al Comune non può essere inferiore a euro 800. Il canone è comprensivo degli allacciamenti alle reti effettuati dagli utenti e di tutte le occupazioni di suolo pubblico con impianti direttamente funzionali all'erogazione del servizio a rete. Il soggetto tenuto al pagamento del canone ha diritto di rivalsa nei confronti degli altri utilizzatori delle reti in proporzione alle relative utenze. Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Gli importi sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno.
10. Per le occupazioni con condutture effettuate da società diverse da quelle che erogano i servizi all'utenza finale il canone è annuale e commisurato ai metri lineari di sottosuolo occupati in base alla tariffa stabilita con Delibera di Giunta Comunale.

Articolo 52 - Passi carrabili

1. Il Regolamento Comunale dei Passi Carrabili approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 24 del 29/03/2018 e s.m.i disciplina la realizzazione e/o modificazione e la regolarizzazione dei passi carrabili dalle strade comunali ai fondi o fabbricati laterali.
2. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà l'accesso, per la profondità di un metro lineare convenzionale.
3. Per i passi carrabili, la tariffa standard è ridotta al 50 per cento.
4. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
5. Per i passi carrabili costruiti direttamente dal Comune, il canone è determinato con riferimento ad una superficie complessiva non superiore a metri quadrati 9. L'eventuale superficie eccedente detto limite è calcolata in ragione del 10 per cento.
6. Il canone non è dovuto per i semplici accessi, carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale (a raso) e, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
7. I comuni e le province, su espressa richiesta dei proprietari degli accessi di cui al comma precedente e tenuto conto delle esigenze di viabilità, possono, previo rilascio di apposito cartello segnaletico, vietare la sosta indiscriminata sull'area antistante gli accessi medesimi. Il divieto di utilizzazione di detta area da

parte della collettività, non può comunque estendersi oltre la superficie di 10 metri quadrati e non consente alcuna opera né l'esercizio di particolari attività da parte del proprietario dell'accesso. Il canone è determinato con tariffa standard, ridotta del 50 per cento.

8. La tariffa standard è ridotta al 10 per cento per i passi carrabili costruiti direttamente dai comuni o dalle province che, sulla base di elementi di carattere oggettivo, risultano non utilizzabili e, comunque, di fatto non utilizzati dal proprietario dell'immobile o da altri soggetti legati allo stesso da vincoli di parentela, affinità o da qualsiasi altro rapporto.
9. Per i passi carrabili di accesso ad impianti per la distribuzione dei carburanti, la tariffa è ridotta al 50 per cento.
10. Il canone relativo ai passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità.
11. Se è venuto meno l'interesse del titolare della concessione all'utilizzo del passo carrabile, questi può chiedere la revoca della concessione formulando specifica istanza al Comune. La messa in pristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.

Articolo 53 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione o, in mancanza di questo, dall'occupante di fatto.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 54 - Agevolazioni

1. Le tariffe del canone sono ridotte:
 - a) Per le superfici eccedenti i 1000 metri quadrati:
 - per i primi 200 mq eccedenti, del 10 per cento;
 - per le superfici eccedenti i 1200 mq e fino a 1500 mq del 30 per cento;
 - per le superfici eccedenti i 1500 mq, del 50 per cento;
 - b) per le occupazioni permanenti e temporanee di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte al 50 per cento;
 - c) per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo, le tariffe ordinarie sono ridotte al 30 per cento e, ove siano poste a copertura, ma sporgenti, di banchi di vendita nei mercati o di aree già occupate, il canone va determinato con riferimento alla superficie in eccedenza;
 - d) per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta al 50 per cento;
 - e) per le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia con ponteggi, cantieri temporanei o scavi, la tariffa ordinaria è ridotta al 50 per cento;
 - f) per le occupazioni temporanee di carattere ricorrente o di durata uguale o superiore a 30 giorni la tariffa è ridotta del 50 per cento. Ai fini dell'individuazione del carattere ricorrente, occorre utilizzare non il criterio della frequenza di una occupazione sulla medesima area del territorio comunale, ma quello oggettivo basato sulla natura dell'attività esercitata, destinata, come tale, a ripetersi con regolarità e sistematicità;
 - g) per le occupazioni temporanee di durata superiore a 14 giorni si applica fino a 14 giorni tariffa intera, oltre 14 giorni il 50 per cento di riduzione. Tale riduzione non è applicabile alle occupazioni realizzate per l'esercizio di attività edilizia;
 - h) per le occupazioni temporanee, il canone si applica, in relazione alle ore di occupazione, alle seguenti misure giornaliere di tariffa:
 - dalle ore 06.00 alle ore 14.00 riduzione del 60 per cento;
 - dalle ore 14.00 alle ore 22.00 riduzione del 65 per cento;
 - dalle ore 22.00 alle ore 06.00 riduzione del 75 per cento.

- i) per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante e dei circhi equestri, la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento. Per tale utenza le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq, del 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq e fino a 1000 mq, del 10 per cento per la parte eccedente i 1000 mq.
 - j) per le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive la tariffa ordinaria è ridotta dell'80 per cento.
2. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 55 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone:
- a) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle regioni, province, città metropolitane, comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all'articolo 73, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
 - b) le occupazioni con le tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché i mezzi la cui esposizione sia obbligatoria per norma di legge o regolamento, purché di superficie non superiore ad un metro quadrato;
 - c) le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che è stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al comune al termine della concessione medesima;
 - f) i passi carrabili, le rampe e simili destinati a soggetti portatori di handicap fisico;
 - g) le occupazioni relative alla messa in sicurezza e al ripristino di edifici ed aree dissestati a seguito di calamità naturali, limitatamente al periodo necessario per la ricostruzione o il ripristino dell'agibilità. L'esenzione opera limitatamente ai primi tre anni dalla data di accantieramento;
 - h) le occupazioni, da chiunque effettuate, realizzate per iniziative politiche, culturali, sportive e turistiche con il patrocinio del Comune di San Giovanni Teatino, anche se congiuntamente ad altri Enti;
 - i) le occupazioni occasionali per il commercio ambulante itinerante che non si protraggono per più di 60 minuti;
 - j) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico realizzate con festoni, addobbi e luminarie in occasione di festività civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - k) le occupazioni momentanee realizzate con vasi, fioriere a scopo ornamentale all'esterno dei negozi o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - l) le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune;
 - m) le occupazioni di aree cimiteriali, ad esclusione di quelle utilizzate per lo svolgimento di attività commerciali;
 - n) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
 - o) le occupazioni con condutture idriche utilizzate per l'attività agricola;
 - p) le occupazioni permanenti e temporanee di soprassuolo effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile;

- q) le occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
- r) le occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore;
- s) le occupazioni effettuate da coloro i quali promuovano manifestazioni o iniziative a carattere politico purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.

Articolo 56 – Dichiarazione

1. Ai sensi dell'art. 1 comma 835 della legge n. 160/2019, la richiesta di rilascio della concessione o autorizzazione equivale alla presentazione della dichiarazione da parte del soggetto passivo.
2. Per le fattispecie che non necessitano di concessione o autorizzazione, il soggetto passivo è tenuto, prima di iniziare l'occupazione, a presentare al Comune o all'affidatario del servizio apposita dichiarazione, anche cumulativa, su modello predisposto e messo a disposizione dall'ufficio preposto, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata dell'occupazione e l'ubicazione.
3. Il modello di dichiarazione deve essere compilato in ogni sua parte e deve contenere tutti i dati richiesti dal modello stesso.
4. La dichiarazione deve essere presentata direttamente al Comune o all'affidatario del servizio, che ne rilascia ricevuta. Può anche essere spedita tramite posta elettronica certificata. In ogni caso la dichiarazione si considera tempestiva soltanto se pervenuta prima dell'inizio dell'occupazione.
5. In caso di variazione dell'occupazione, che comporti una nuova determinazione del canone, deve essere presentata nuova dichiarazione e l'ente procede al conguaglio tra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
6. In assenza di variazioni dell'occupazione, la dichiarazione, anche nelle forme della sola autorizzazione, ha effetto anche per gli anni successivi; tale occupazione si intende prorogata sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento. In assenza della denuncia di cessazione, il pagamento dovrà essere effettuato entro e non oltre il 31 marzo dell'anno di riferimento.

Articolo 57 - Pagamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni permanenti va corrisposto per anno solare.
2. Il versamento relativo alla prima annualità deve essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione. Il Settore preposto al rilascio è tenuto a verificare l'avvenuto pagamento del canone, prima della consegna dell'autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio della concessione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno. Il versamento del canone deve essere effettuato con le modalità di pagamento previste dalla normativa vigente.
4. Il canone deve essere corrisposto in un'unica soluzione entro il 31 marzo di ciascun anno. È ammessa la possibilità del versamento in 4 rate trimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone annuo sia superiore ad € 1.549,37. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione. Il ritardato o mancato pagamento di una sola rata fa decadere il diritto del contribuente al pagamento rateale.
5. L'importo dovuto è arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni permanenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 58 - Pagamento del canone per le occupazioni temporanee

7. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio dell'autorizzazione in un'unica soluzione. Il Settore preposto al rilascio è tenuto a verificare l'avvenuto pagamento del canone, prima della consegna dell'autorizzazione.
1. E' ammessa la possibilità del versamento in massimo 4 rate trimestrali aventi scadenza 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre, qualora l'importo del canone sia superiore ad € 1.549,37.
2. In ogni caso il versamento del canone deve essere effettuato entro l'ultimo giorno di occupazione.
3. L'importo dovuto è arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.
4. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni temporanee possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale. Con la medesima deliberazione possono essere sospese le rate relative ai provvedimenti di rateazione.

Articolo 59 - Rimborsi e compensazione

1. Il soggetto passivo può chiedere il rimborso di somme versate e non dovute, mediante apposita istanza, entro il termine di cinque anni dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso. Il Comune provvede nel termine di centottanta giorni dal ricevimento dell'istanza.
2. Le somme da rimborsare possono essere compensate, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune entro 30 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, con gli importi dovuti al Comune a titolo di Canone patrimoniale di cui al presente regolamento. Il Responsabile comunica, entro 30 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.
3. Le somme da rimborsare sono compensate con gli eventuali importi dovuti dal soggetto passivo al Comune a titolo di canone o di penalità o sanzioni per la diffusione abusiva di messaggi pubblicitari. La compensazione avviene d'ufficio con provvedimento notificato al soggetto passivo.
4. Sulle somme da rimborsare sono riconosciuti gli interessi nella misura del tasso d'interesse legale.

Articolo 60 - Accertamento e sanzioni

1. L'accertamento delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale d'interesse.
3. Per le occupazioni abusive come definite nel precedente articolo 39, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive come definite nel precedente articolo 39, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ad un terzo della sanzione di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.
7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.

8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità disciplinate nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.

CAPO V – CANONE MERCATALE

Articolo 61 – Disposizioni generali

Il presente Capo disciplina i criteri di applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 62 - Funzionario Responsabile

1. Al Funzionario Responsabile sono attribuite le funzioni ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale relative alla riscossione e rimborso del canone. Tali funzioni possono essere attribuite al responsabile del Servizio tributi.
2. In caso di affidamento della gestione del canone di cui al presente Capo a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Articolo 63 - Domanda di occupazione

1. Le procedure di autorizzazione sono disciplinate dalla vigente normativa regionale in materia di commercio su area pubblica e dei relativi regolamenti comunali

Articolo 64 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa standard annua e la tariffa standard giornaliera in base alla quale si applica il canone sono quelle indicate nell'articolo 1, commi 841 e 842 della legge n. 190 del 2019, così come definite con la Delibera di Giunta Comunale di approvazione delle tariffe ai sensi dell'art. 1, comma 817 della legge n. 160/2019.
2. La graduazione della tariffa standard è effettuata sulla scorta degli elementi di seguito indicati.
 - a) classificazione delle strade;
 - b) entità dell'occupazione espressa in metri quadrati;
 - c) durata dell'occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa;
 - e) valore economico dell'area in relazione all'attività svolta dal titolare della concessione o autorizzazione ed alle modalità di occupazione.
3. I coefficienti riferiti al sacrificio imposto alla collettività, di cui alla precedente lettera d), i coefficienti riferiti al beneficio economico di cui alla precedente lettera e) e le tariffe relative ad ogni singola tipologia di occupazione sono approvati dalla Giunta Comunale entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe si intendono prorogate di anno in anno.
4. L'applicazione dei coefficienti di correzione non può determinare aumenti superiori al 25% della tariffa base.
5. Il canone è commisurato all'occupazione espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato superiore.

Articolo 65 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone di cui al presente Capo, le strade del Comune sono classificate in due categorie. L'elenco delle strade classificate di prima e di seconda categoria è riportato nell'allegato C che fa parte integrante del presente regolamento.
2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade classificate in differenti categorie o non presenti negli elenchi, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.
3. Alle strade appartenenti alla 1^a categoria viene applicata la tariffa più elevata. La tariffa per le strade di 2^a categoria è ridotta in misura del 25 per cento rispetto alla 1^a categoria.

Articolo 66 - Criteri di commisurazione del canone rispetto alla durata delle occupazioni

1. Nel mercato settimanale per i titolari di posto fisso che occupano il suolo pubblico in forma ricorrente, il canone è calcolato in ragione della superficie occupata, del numero complessivo dei giorni di mercato previsti nell'anno solare, delle ore di occupazione.
2. Nel mercato settimanale per i non titolari di posto fisso ("spuntisti"), che occupano il suolo pubblico in forma non ricorrente, il canone è calcolato per giorno ed in ragione della superficie occupata e delle ore di occupazione.
3. La tariffa di base annuale e giornaliera assorbe quanto dovuto a titolo di TARI o tariffa corrispettiva, di cui ai commi 639, 667 e 668 della legge n. 147 del 2013.

Articolo 67 - Occupazioni abusive

1. Le occupazioni realizzate senza la concessione o autorizzazione comunale sono considerate abusive. Sono considerate altresì abusive le occupazioni:
 - difformi dalle disposizioni dell'atto di concessione o autorizzazione;
 - che si protraggono oltre il termine derivante dalla scadenza senza rinnovo o proroga della concessione o autorizzazione ovvero dalla revoca o dall'estinzione della concessione o autorizzazione medesima.
2. In tutti i casi di occupazione abusiva, la Polizia locale o, se nominato, l'agente accertatore di cui all'art. 1, comma 179, legge n. 296 del 2006, rileva la violazione, con apposito processo verbale di constatazione verbale. L'accertamento può essere effettuato ricorrendo alla consultazione di banche dati, software e/o applicativi idonei all'individuazione dell'abuso. L'ente dispone la rimozione dei materiali e la rimessa in pristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici e assegna agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale, si procede d'ufficio con conseguente addebito agli stessi delle spese relative.
3. Resta, comunque, a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia contestati o arrecati a terzi per effetto dell'occupazione.
4. Ai fini dell'applicazione del canone maggiorato del 50 per cento, si considerano permanenti le occupazioni con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre temporanee le occupazioni effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, di cui al comma 2, fermo restando che alle occupazioni abusive non sono riconoscibili le agevolazioni ed esenzioni spettanti per le occupazioni regolarmente autorizzate.

Articolo 68 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare della concessione o autorizzazione in proporzione alla superficie risultante dall'atto di concessione. In mancanza di titolo il canone è dovuto dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione della superficie effettivamente occupata.
2. Nel caso di una pluralità di occupanti di fatto, gli stessi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 69 - Agevolazioni

1. La tariffa stabilita con delibera di Giunta Comunale, per i titolari di posto fisso che occupano il suolo pubblico nel mercato settimanale, è ridotta del 40% in applicazione della riduzione prevista dall'art. comma 843 della L. 27.12.019 n. 160
2. Alle occupazioni oltre le 9 ore giornaliere si applica una maggiorazione del 25 per cento.
3. Le riduzioni di cui al comma 1 sono concesse a condizione che l'occupazione sia stata regolarmente autorizzata.

Articolo 70 - Versamento del canone per le occupazioni permanenti

1. Il canone per le occupazioni ricorrenti va corrisposto annualmente.
2. Il versamento relativo alla prima annualità va eseguito entro 30 giorni prima del rilascio dell'autorizzazione.
3. Per le annualità successive a quella del rilascio dell'autorizzazione il versamento del canone va effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno.
4. I non titolari di posto fisso ("spuntisti") devono corrispondere il canone giornalmente. Gli stessi possono effettuare un versamento preventivo sul conto corrente comunale pari alle presenze volute e che verranno decurtate in base alle presenze effettuate fino ad esaurimento degli importi versati e, una volta esaurito, il castelletto dovrà essere nuovamente reintegrato per poter usufruire di nuove occupazioni. È facoltà del Comune stabilire, eventualmente, altri termini e modalità.
5. L'importo dovuto è arrotondato all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore a detto limite.
6. Con deliberazione della Giunta comunale i termini ordinari di versamento del canone per le occupazioni ricorrenti possono essere differiti o sospesi per i soggetti passivi interessati da gravi calamità naturali, epidemie, pandemie e altri eventi di natura straordinaria ed eccezionale.

Articolo 71 - Rimborsi e compensazioni

1. L'occupante può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute a titoli di canone, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento.
2. Il procedimento di rimborso deve concludersi entro 180 giorni, dalla richiesta.
3. Sulle somme dovute all'occupante spettano gli interessi nella misura del tasso legale d'interesse

Articolo 72 - Accertamento e sanzioni

1. L'accertamento delle somme dovute e non pagate alle scadenze fissate nel presente Capo è effettuato con la procedura di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 190 del 2019.
2. Nel caso di omesso, parziale o tardivo versamento il Responsabile notifica al concessionario apposito avviso di accertamento esecutivo. Sulle somme omesse, parzialmente o tardivamente versate si applica la sanzione amministrativa del 30% del canone omesso, parzialmente o tardivamente versato, oltre agli interessi nella misura del tasso legale d'interesse.
3. Per le occupazioni abusive come definite nel precedente articolo 39, si applica un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento.
4. Per le occupazioni abusive come definite nel precedente articolo 39, si applica la sanzione amministrativa del 100 per cento dell'ammontare del canone dovuto, fermo restando l'applicazione degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
5. Il trasgressore può avvalersi della facoltà di pagamento in misura ridotta ad un terzo della sanzione di cui al comma 3, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981 n° 689.
6. Nel caso di installazioni abusive di manufatti, il Comune può procedere alla immediata rimozione d'ufficio delle stesse, avviando contestualmente le procedure per l'applicazione delle sanzioni amministrative. Le spese per la rimozione sono a carico del contravventore.

7. Le sanzioni di cui ai commi precedenti, fatta eccezione per quelle relative alla violazione del Codice della Strada, sono irrogate mediante accertamento esecutivo di cui all'articolo 1, comma 792 della legge n. 160 del 2019.
8. Il Comune, o il soggetto affidatario che decorso il termine ultimo per il pagamento procederà alla riscossione, concede, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, la ripartizione del pagamento delle somme dovute secondo le condizioni e le modalità disciplinate nel vigente Regolamento Generale delle Entrate Tributarie.
9. Per quanto non previsto nel presente articolo, per le violazioni contemplate nel presente atto regolamentare, si applicano quelle del vigente Codice della Strada, del regolamento di Polizia Urbana, nonché del Regolamento del Piano generale degli Impianti Pubblicitari

Articolo 73 - Disposizioni transitorie e finali

1. Le autorizzazioni e le concessioni relative ai prelievi sostituiti ai sensi del comma 816 dell'articolo 1 della L.160/2019 non decadono con l'entrata in vigore del presente regolamento.
2. I versamenti di competenza dell'anno 2021 effettuati con le previgenti forme di prelievo costituiscono acconto sui nuovi importi dovuti a titolo di canone unico calcolati in base al presente regolamento.
3. È disapplicata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente regolamento.
4. Per quanto non disposto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.

ALLEGATO A: ELENCO DELLE STRADE RICADENTI NELLA ZONA SPECIALE

Ai fini dell'applicazione della maggiorazione del 150 per cento alle esposizioni pubblicitarie di cui al CAPO II e alle pubbliche affissioni di cui al CAPO III, appartengono alla categoria speciale le seguenti vie:

1. VIA D'ILIO
2. VIA MUCCIOLI
3. VIA PO
4. VIA ATERNO
5. VIA ADIGE
6. VIA TEVERE
7. VIA VOLTURNO
8. VIA MODIGLIANI
9. VIA CARAVAGGIO
10. VIA CHIACCHIARETTA
11. VIA NENNI
12. VIA MORO
13. VIA AMENDOLA
14. VIA VITTORIO EMANUELE II
15. VIA PIAVE
16. VIA REGOLIZIE
17. PARCHEGGIO COMUNALE ANTISTANTE IKEA

**ALLEGATO B: ELENCO DEGLI IMPIANTI ATTUALMENTE DISPONIBILI DESTINATI AL SERVIZIO
DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI**

ELENCO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI COMMERCIALI E ISTITUZIONALI

| n. impianti | Zona di ubicazione | Supporto | Dimensioni | Totale mq |
|--------------------|-------------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 2 | Via Quasimodo | Muraglione traliccio | 3,50x1,40 | 9,80 |
| 2 | Scuola elementare Sambuceto | Su montanti | 6,00x3,00 | 36,00 |
| 2 | Via Salara angolo Via Sinello | Su montanti | 6,00x3,00 | 36,00 |
| 1 | Via Marconi | Muraglione | 6,00x3,00 | 18,00 |
| 4 | Via Marconi | Muraglione | 0,70x1,00 | 2,80 |
| 1 | Via Po | Muraglione | 6,00x3,00 | 18,00 |
| 1 | Via Dragonara inizio | Su montanti | 6,00x3,00 | 18,00 |
| 3 | Via Nenni ponte lato Dx | Muraglione | 1,40x1,00 | 4,20 |
| 3 | Via Nenni ponte lato Sx | Muraglione | 1,40x1,00 | 4,20 |
| 4 | Via Regolizie ponte lato Dx | Muraglione | 0,70x1,00 | 2,80 |
| 4 | Via Regolizie ponte lato Sx | Muraglione | 0,70x1,00 | 2,80 |
| 1 | Via Nenni angolo Via Di Nisio | Muraglione | 6,00x3,00 | 18,00 |
| 10 | Via Nenni angolo Via Di Nisio | Muraglione | 0,70x1,00 | 7,00 |
| 1 | Via Ponte Marino sotto | Muraglione | 6,00x3,00 | 18,00 |
| 2 | Via Ponte Marino sotto | Muraglione | 2,00x1,40 | 5,60 |
| 1 | Via Ponte Marino sopra | Muraglione | 6,00x3,00 | 18,00 |
| 2 | Via Ponte Marino sopra | Muraglione | 2,00x1,40 | 5,60 |
| 3 | Via Fontechiaro Da Capo | Su montanti | 1,00x1,40 | 4,20 |
| 8 | Via Ciafarda | Muraglione | 1,40x2,00 | 22,40 |
| 2 | Via Aterno sottovia | Muraglione | 6,00x3,00 | 36,00 |
| 3 | Via Aterno sottovia n. 2 | Muraglione | 2,00x1,40 | 8,40 |
| 4 | Ponte Di Francesco lato Dx | Muraglione | 0,70x1,00 | 2,80 |
| 4 | Ponte Di Francesco lato Sx | Muraglione | 0,70x1,00 | 2,80 |

ELENCO DEGLI IMPIANTI PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI FUNEBRI

| n. impianti | Zona di ubicazione | Supporto | Dimensioni | Totale mq |
|--------------------|---------------------------|----------------------|-------------------|------------------|
| 1 | Piazza Marconi | Muraglione | 1,40x2,00 | 2,80 |
| 1 | Via Quasimodo | Muraglione traliccio | 1,40x2,00 | 2,80 |
| 1 | Via Fontechiaro Da Capo | Su montanti | 1,00x1,40 | 1,40 |

ALLEGATO C: ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE DI I CATEGORIA E II CATEGORIA

Il territorio di questo Comune, ai fini dell'individuazione delle tariffe per le occupazioni di cui al CAPO IV e CAPO V, si suddivide in due categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche deliberato dal Consiglio Comunale con Delibera n. 6 del 08 febbraio 1992.

ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE DI PRIMA CATEGORIA

Via Adige

Via Amendola

Via Arno

Via Aterno

Via Bellini

Via Belvedere (fino alla chiesa San Giovanni Evangelista)

Via Bixio

Via Caldarelli

Via Campania

Via Cavour

Via Chiacchiaretta

Via Ciafarda

Via Ciancetta

Via Colombo

Via D'Annunzio

Via D'azeglio

Via D'Illo

Via Dante

Via De Amicis

Via Dei Mille

Via Deledda

Via Donizetti

Via Euclide

Via Europa

Via Garibaldi

Via Giulio Cesare (dal bivio Celestino V a via Vittorio Emanuele II)

Via Gorizia

Corso Italia

Via Kennedy

Via Lago di Como

Via Lago Di Scanno

Via Lago Maggiore

Via Lago Trasimeno

Via Lazio
Via Leopardi

Via Machiavelli
Via Manzoni
Corso Marconi
Via Mascagni
Via Mazzini
Via Molino
Via Moro Aldo

Via Nenni

Via Paganini
Via Paludi
Via Pellico Silvio
Via Petrarca
Via Pirandello
Via Pitagora
Via Po
Via Polo Marco
Via Ponte Marino
Via Primo Maggio
Via Puccini

Via Quasimodo
Via Quattro Novembre

Via Rampigna
Via Ricasoli
Via Roma
Via Rossini

Via Salara
Via Sicilia
Via Silone
Via Sinello
Via Solagna

Via Tevere
Via Traiano
Via Trapani
Via Trieste
Via Trigno

Via Umbria

Via Venezia
Via Venti Settembre
Via Verdi

Via Vicenza
Via Vittorio Emanuele II
Via Volturno

ELENCO DELLE STRADE CLASSIFICATE DI SECONDA CATEGORIA

Via Adamello
Via Adriano
Via Amalfi
Via Andrea Doria
Via Archimede
Via Avellino

Via Belluno
Via Benevento
Via Berna
Via Bolzano
Via Brecciarà

Via Capri
Via Caravaggio
Via Carrà
Via Caserta
Via Catania
Via Cellini
Via Cervino
Via Chieti (dalla S.E. al confine con Chieti)
Via Cimabue
Via Ciofani
Via Colletti
Via Croce Feragalli

Via D'Aurelio
Via Dragonara (dal bivio Via Palermo a via Chieti)
Via De Gasperi
Via De Gaulle
Via Del Prato
Via Della Pace
Via Di Nisio (Via Sicilia) da Via Messina a Via Chieti
Via Diocleziano
Via Donatello

Via Edison
Via Einaudi
Via Elcine
Via Enna – Via Del Prato

Via Fonte Fanelli

Via Gandhi

Via Giotto
Via Giovanni XXIII
Via Gregorio Magno

Via Lago di Garda
Via Latina
Via Liegi
Via Lisbona
Via Londra
Via Lucania

Via Magellano
Via Marmolada
Via Marsala
Via Melatti
Via Messina
Via Meucci
Via Michetti
Via Modigliani
Via Monte Bondone
Via Monte Grappa
Via Monviso

Via Napoli
Via Nuoro

Via Oristano (Regolizie)
Via Ottaviano

Via Padova
Via Palermo
Via Parigi
Via Passo Falsarego
Via Passo Gardena
Via Passo Pordoi
Via Passo Sella
Via Perugia
Via Piave
Via Pio XII

Via Ravizza
Via Regolizie
Via Rieti

Via Salerno
Via Sangro
Via Sardegna (dal bivio di via Palermo fino a via Chieti)
Via Sassari
Via Sgarrone
Via Siracusa

Via Spoleto

Via Talete

Via Tavo

Via Terni

Via Torricelli

Via Toscanini

Via Trento

Via Treviso

Via Tronto

Via Vallelunga (Montebianco)

Via Vallelunga (Monterosa)

Via Varsavia

Via Ventiquattro Maggio

Via Venticinque Aprile

Via Vespucci

Via Vienna

Via Viterbo

Via Volta

Via Zurigo

Frazione Fontechiaro Da Capo (intera zona)